

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Ogg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per il trattamenti sanitari" (con la denominazione di *Living will*) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'art.32 della Costituzione stabilisce che *"nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* e che *"la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono "un diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che *"la libertà personale è inviolabile"*, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro – nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie.

Considerato che:

- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo I, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che *"i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che*

al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"

Preso atto che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all'art.16 che *"il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato..."* all'art.35 sancisce che *"il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente.... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ... curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona"*. Inoltre, all'art.38 si afferma che *"il medico deve attenersi ... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi ... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"*.

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003 precisando che *"... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."*. Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che *"le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"*.

Considerato inoltre che:

- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: *"Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, dalla voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona"* Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Ravvisata l'opportunità di predisporre presso il Comune un apposito registro per raccogliere le comunicazioni dei cittadini in ordine alle proprie "Direttive anticipate" o "Testamento Biologico" nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l'esecuzione della propria volontà;

Rilevato che:

- E' in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono, in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art.3, comma 2, del dlgs 267/2000;

Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel comune di Verona siano registrati i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo – al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

Visto l'art.49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale il pertinente parere entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A;

DELIBERA

1. di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel comune di Verona, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il “Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici” (All. A);
4. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l’organizzazione del Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

All. A

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VERONA PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Art. 1

Il comune di Verona, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici (R.T.b.)

Art. 2

Con l’espressione “*testamento biologico*” (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Art. 3

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel comune di Verona ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell’impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Art. 4

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del cosiddetto testamento biologico e l’elenco dei soggetti dichiaranti e dei depositari presso cui viene

depositato il testamento biologico. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del Dpr 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto estremamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario)

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.